

## ALLEGATO G – SCHEDE DEGLI INVESTIMENTI MATERIALI

### Sommario

TIPI DI INVESTIMENTO .....	1
SCHEDE DEI TIPI DI INVESTIMENTO .....	2
Tipo di investimento 1.1 – efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole .....	2
Tipo di investimento 1.2 – investimenti in infrastrutture viarie rurali, forestali e malghive .....	6
Tipo di investimento 1.3 - investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente .....	9
Tipo di investimento 1.4 – imboschimento e creazione di aree boscate .....	15
Tipo di investimento 1.5 - investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali .....	19

### TIPI DI INVESTIMENTO

Gli investimenti materiali, pubblici e privati, che possono essere realizzati in attuazione del Progetto collettivo sono riferiti a tipi di intervento già previsti da altre misure del Programma di sviluppo rurale e, in quanto tali, devono rispettare determinate condizioni specifiche.

Gli investimenti ammissibili sono dettagliati in sottointerventi e riepilogati nelle seguenti schede che esplicitano anche le condizioni specifiche in capo agli investimenti stessi o ai soggetti che li realizzano, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e del PSR. Nelle schede sono indicati anche i limiti di costo per singolo investimento e le specifiche categorie di costi ammissibili.

## SCHEDI DEI TIPI DI INVESTIMENTO

<b>Tipo di investimento 1.1 – efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole</b>
<b>Finalità</b>
Il tipo di investimento è finalizzato all'efficientamento della risorsa idrica mediante la realizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento dei sistemi irrigui aziendali, il riuso delle acque aziendali a scopo irriguo (acque reflue) e la realizzazione di invasi aziendali per la raccolta delle acque meteoriche.
<b>Beneficiari</b>
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: a) agricoltori: imprese agricole individuali o societarie; b) associazioni di agricoltori: cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.
<b>Costo minimo e massimo</b>
1. Il costo minimo ammissibile è pari a: a) euro 10.000,00 per investimenti realizzati da beneficiari la cui SAU prevalente ricade all'interno delle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013; b) euro 15.000,00 per investimenti realizzati da beneficiari la cui SAU prevalente ricade all'interno delle altre aree. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 del bando, il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.
<b>Sottointerventi ammissibili</b>
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del bando, sono ammissibili sottointerventi che, in relazione al miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende, prevedono: a) la conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvisirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad asperione con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo mobile (tipo ad ali impennate o ad ali traslanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per asperione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua (sul SIAN: CONVERSIONE O SOSTITUZIONE DI IMPIANTI IRRIGUI ESISTENTI, CON AUMENTO DELL'EFFICIENZA IDRICA); b) la realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati alla lettera a) che determinano un aumento della superficie irrigata (sul SIAN: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CHE COMPORTANO UN AUMENTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA, IVI COMPRESO L'INTERVENTO ASSOCIATO SULL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ESISTENTE, COMPORTANTE UN RISPARMIO IDRICO); c) la realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo (ad esempio impianti di fitodepurazione) includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso (sul SIAN: REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RECUPERO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE AZIENDALI A SCOPO IRRIGUO O DI RECUPERO DELLE ACQUE IRRIGUE IN ECCESSO COMPRESI INTERVENTI CONNESSI); d) la realizzazione di invasi aziendali di capacità utile massima di 250.000 mc. (coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di partenariato), per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale (sul SIAN: REALIZZAZIONE DI VASCHE E INVASI AZIENDALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI CAPACITA' MASSIMA INFERIORE A 250.000 MC COMPRESI I RELATIVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE).
<b>Requisiti specifici di ammissibilità</b>
1. Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (vedi allegati H ed I). La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale. 2. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, devono essere rispettati i seguenti requisiti specifici:

- a) gli interventi, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, sono attuati in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/60/CE, recepita con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in attuazione del Piano di gestione del bacino idrografico Alpi Orientali;
- b) gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- 1) un contatore-misuratore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento è installato o l'installazione è prevista dall'operazione;
  - 2) il beneficiario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica;
- c) qualora l'intervento consista nel miglioramento o sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso assicura un risparmio idrico potenziale, calcolato in base alla formula e al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente risultante nelle tabelle Tecniche irrigue riportate in allegato J, pari almeno al:
- 1) 25 per cento per passaggio da un impianto di categoria bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori;
  - 2) 10 per cento per passaggio tra impianti della medesima categoria media efficienza (M);
  - 3) 5 per cento per passaggio da un impianto di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A);
- d) se l'intervento, di cui alla precedente lettera c), riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua:
- 1) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento e
  - 2) in caso di intervento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;
- e) nessuna delle condizioni di cui alle lettere c) e d) si applicano a un intervento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica cioè a un intervento nella creazione di un bacino o a un intervento nell'uso di acqua riciclata che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- f) in caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile massima di 250.000 mc, sono finanziabili, oltre all'esecuzione dell'invaso, solo le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale;
- g) un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:
- 1) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e
  - 2) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e
  - 3) l'intervento è associato ad un intervento su un impianto di irrigazione esistente e garantisce nel suo insieme un risparmio idrico superiore al 5%;
- h) In deroga a quanto previsto dal punto 1) della lettera g), un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:
- 1) l'intervento è associato ad un intervento in un impianto di irrigazione esistente se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale, calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, pari, almeno, alle percentuali indicate alla lettera c) e l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento complessivo, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente.

#### **Sottointerventi non ammissibili**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 del bando, non sono considerati ammissibili interventi:
  - a) inerenti la manutenzione ordinaria;
  - b) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista ambientale;
  - c) inerenti alla realizzazione di infrastrutture a servizio di più aziende;
  - d) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, non sono ammissibili interventi già portati materialmente a termine o

<p>completamente attuati prima della presentazione della domanda di sostegno.</p> <p>3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'intervento è portato materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:</p> <p>a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;</p> <p>b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;</p> <p>c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'intervento completamente attuato alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.</p>
<p><b>Costi ammissibili</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <p>a) costruzione, ristrutturazione e ampliamento di stazioni di controllo o di monitoraggio, vasche o bacini di raccolta delle acque meteoriche entro i limiti indicanti nel paragrafo Requisiti specifici di ammissibilità, comma 2, lettera f), impianti di fitodepurazione, rete di adduzione e distribuzione irrigua esclusivamente aziendale o altri beni immobili strettamente connessi con l'operazione;</p> <p>b) acquisto di nuovi impianti, contatori-misuratori, macchinari e attrezzature nuove connesse con l'operazione comprese quelle finalizzate alla programmazione, gestione, misurazione, controllo, telecontrollo e automatizzazione del consumo d'acqua, gestione della fertirrigazione.</p>
<p><b>Costi non ammissibili</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati costi ammissibili:</p> <p>a) l'acquisto di terreni e fabbricati.</p> <p>b) i costi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.</p>
<p><b>Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 19, comma 4, lettera b))</b></p> <p>Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione:</p> <p><b>a) Documentazione relativa agli impianti irrigui</b></p> <p>1. Relazione sul sottointervento di efficientamento irriguo contenente, in base all'investimento previsto, tutti gli elementi, ex ante e previsti ad avvenuta realizzazione dell'operazione (ex post), indicati nell'allegato J, necessari alla verifica e al rispetto delle condizioni di ammissibilità disposte nel paragrafo Requisiti specifici di ammissibilità della presente scheda, ivi compreso il modello "condizioni di ammissibilità investimenti irrigui.xlsx" scaricabile dal sito della Regione FVG, sezione PSR 2014-2020;</p> <p>2. nel caso di interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie, analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, che dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente;</p> <p>3. nel caso di realizzazione di invasi o altri sistemi per la raccolta delle acque meteoriche, una dettagliata descrizione dell'utilizzo dell'acqua raccolta dagli invasi aziendali o dagli altri sistemi di raccolta.</p> <p><b>b) Documentazione relativa alla realizzazione di opere a misura o all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e impianti tecnologici</b></p> <p>1. Documentazione di dettaglio indicata all'articolo 14, comma 3, lettere a) e b) del bando;</p> <p>2. copia delle mappe catastali delle particelle catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;</p> <p>3. copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento degli investimenti e la localizzazione dei sottointerventi.</p>
<p><b>Documentazione da allegare alla domanda di saldo</b></p> <p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del bando, alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sul sottointervento di efficientamento irriguo aggiornata a seguito dell'investimento;</p>

<p>b) dimostrazione, in relazione al miglioramento o sostituzione di impianti di irrigazione o alla realizzazione di nuovi impianti di irrigazione, del rispetto degli impegni e obblighi derivanti dall'ammissibilità a finanziamento del sottointervento. La dimostrazione avviene mediante l'utilizzo dei dati derivanti dallo svolgimento di test di funzionamento degli stessi e dalla lettura dei contatori per impianti di irrigazione;</p> <p>c) per opere edili: certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;</p> <p>d) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;</p> <p>e) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;</p> <p>f) dimostrazione dell'avvenuta installazione dei contatori/misuratori del consumo d'acqua a livello dell'intervento o, se ricorra il caso, a livello dell'azienda.</p>
<b>Impegni essenziali</b>
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31 del bando, non sono previsti impegni essenziali specifici.
<b>Impegni accessori</b>
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.

<b>Tipo di investimento 1.2 – investimenti in infrastrutture viarie rurali, forestali e malghive</b>
<b>Finalità</b>
Il tipo di investimento è finalizzato ad incentivare un adeguato sistema di infrastrutture viarie nelle aree rurali ed in particolare nelle aree marginali e svantaggiate regionali, per migliorare la competitività della selvicoltura, dell'attività malghiva e agricola, nonché per migliorare l'efficienza e la resilienza ecologica del patrimonio forestale regionale garantendo la gestione e tutela attiva del territorio. La realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture viarie a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale regionale assicurano la multifunzionalità delle foreste, la fornitura di servizi eco-sistemici e la fruizione pubblica delle aree interessate, oltre a consentire l'attuazione di rapide azioni di intervento, tutela, prevenzione e ripristino in caso di disastri naturali.
<b>Beneficiari</b>
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: a) le imprese agricole e le imprese forestali in forma associata; b) i soggetti pubblici, anche in forma associata, attivi nel settore forestale; c) i proprietari o gestori di terreni agro-silvo-pastorali in forma associata; d) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per interventi sui terreni di proprietà o funzionali all'accesso alle proprietà della stessa; e) i conduttori di malghe in forma associata.
<b>Costo minimo e massimo</b>
1, Il costo minimo ammissibile è pari a 40.000,00 euro. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 del bando, il costo massimo ammissibile è pari a 200.000,00 euro.
<b>Sottointerventi ammissibili</b>
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del bando, sono ammissibili sottointerventi che prevedono: a) realizzazione di nuove infrastrutture viarie (sul SIAN: COSTRUZIONE DI NUOVA STRADA CAMIONABILE SECONDARIA); b) trasformazione, integrale o parziale, di infrastrutture viarie esistenti (sul SIAN: TRASFORMAZIONE DA ALTRA VIABILITÀ SECONDARIA A STRADA CAMIONABILE SECONDARIA); c) procedure di esproprio (sul SIAN: COSTI PER PROCEDURE DI ESPROPRIO). 2. Le operazioni di cui al comma 1 lettere a) e b) possiedono i requisiti tecnici della viabilità forestale indicati di seguito nella specifica sezione della presente scheda. 3. Per quanto non disposto dal comma 1, fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle direttive generali di cui all'articolo 42 comma 3 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, trovano applicazione le direttive tecniche approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2004, n. 1310 (Direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco).
<b>Requisiti di ammissibilità specifici</b>
1. Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (vedi allegati H ed I). La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale. 2. I sottointerventi sono consentiti alle seguenti condizioni: a) con riferimento alle infrastrutture viarie, nuove o trasformate, se assicurano una fruizione plurima, ovvero se sono al servizio di una pluralità di aziende agricole o forestali o proprietà agro-silvopastorali e garantiscono l'accesso pubblico e gratuito; il servizio a favore di una pluralità di aziende agricole o forestali o proprietà agro-silvo-pastorali è assicurato quando l'infrastruttura oggetto di finanziamento: 1) riguarda due o più proprietari o titolari di altri diritti reali o personali di godimento; 2) pur riguardando il terreno di un solo proprietario o titolare di altri diritti reali o personali di godimento:

<p>a. consente il collegamento con infrastrutture viarie esistenti e insistenti su terreni di altri proprietari o titolari di altri diritti reali o personali di godimento;</p> <p>b. consente il raggiungimento dei terreni di almeno un altro proprietario o titolare di altri diritti reali o personali di godimento;</p> <p>b) se garantiscono l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità e alle malghe servite dalle infrastrutture, nel rispetto dei principi della legge regionale n. 9/2007;</p> <p>c) con riferimento alle infrastrutture viarie, nuove o trasformate, se garantiscono la gestione attiva dei boschi, dei pascoli e dei terreni agricoli, verificabile attraverso le previsioni del piano di gestione forestale o di altri strumenti pianificatori equivalenti;</p> <p>d) con riferimento alle operazioni che concernono la realizzazione o trasformazione delle infrastrutture, comprese quelle a servizio delle malghe, se sono realizzate mediante le tecniche dell'ingegneria naturalistica di cui alla specifica sezione della presente scheda;</p> <p>e) per la sola viabilità forestale vigenza di un piano di gestione forestale o di strumenti pianificatori equivalenti;</p> <p>f) per le proprietà forestali non dotate degli strumenti di pianificazione forestale o nei casi in cui gli strumenti pianificatori vigenti non contemplino gli interventi oggetto di contributo, il beneficiario provvede alla contestuale redazione o revisione del piano di gestione forestale o di altro strumento pianificatorio equivalente nell'ambito dello specifico sottointervento all'interno dell'operazione.</p>
<b>Sottointerventi non ammissibili</b>
<p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 del bando, non sono considerati ammissibili:</p> <p>a) attività di manutenzione;</p> <p>b) realizzazione di infrastrutture viarie che prevedono vincoli di accesso, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 9/2007 per l'impiego dei mezzi a motore;</p> <p>c) realizzazione di infrastrutture viarie realizzate al servizio di un'unica azienda agricola o forestale o proprietà agro-silvo-pastorale;</p> <p>d) realizzazione di infrastrutture viarie che sono al servizio dei soli richiedenti e, quindi, non consentono l'utilizzo pubblico e gratuito.</p>
<b>Costi ammissibili</b>
<p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <p>a) costruzione o trasformazione di infrastrutture viarie, limitatamente ai tratti che rispondono ai parametri indicati nella specifica sezione "Requisiti tecnici della viabilità forestale" della presente scheda, ad uso pubblico e gratuito, ivi comprese le opere e i manufatti connessi, nonché le spese per il ritombamento dei tratti di viabilità dismessi.</p> <p>2. In assenza di piano di gestione forestale o altro strumento pianificatorio equivalente vigente, sono ammissibili i costi per le infrastrutture viarie forestali a condizione che siano sostenuti dopo l'approvazione degli stessi strumenti di pianificazione.</p>
<b>Costi non ammissibili</b>
<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati ammissibili:</p> <p>a) i costi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;</p> <p>b) i costi sostenuti per canalette caccia-acqua trasversali, corazzature del fondo stradale, muri di sostegno in calcestruzzo, guadi in pietrame, fatti salvi i casi indicati nella specifica sezione "Requisiti tecnici della viabilità forestale" della presente scheda</p> <p>c) i contributi in natura.</p>
<b>Impegni essenziali</b>
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31 del bando, non sono previsti impegni essenziali specifici.
<b>Impegni accessori</b>
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.
<b>Requisiti tecnici della viabilità forestale</b>
<p>1. La viabilità forestale ammissibile a finanziamento si caratterizza per la piattaforma stradale a fondo stabilizzato di forma convessa (baulata), con cunetta a monte, tubi, pozzetti e altre opere finalizzate allo smaltimento delle acque (scatolari o tubi).</p> <p>2. Nel caso di attraversamento di corsi d'acqua di caratteristiche tali che non consigliano l'uso dei soli scatolari o tubi è ammessa in aggiunta ad essi, anche la messa in opera di guadi in pietrame con catenaria adeguata ad</p>

assicurare la transitabilità degli autotreni per la viabilità camionabile principale e delle motrici per la viabilità camionabile secondaria.

Tabella 1 - Parametri costruttivi della viabilità forestale

Tipo di infrastruttura	pendenza longitudinale ordinaria	pendenza longitudinale massima	pendenza longitudinale massima in corrispondenza dei tornanti	larghezza carreggiata	larghezza della carreggiata nei tornanti	banchina	raggio di curvatura minimo
strade camionabili secondarie	2-10%	13% (**)	7%	3,0 m (***)	4,0 m	0,5 m	6,0 m

(\*\*) Per singoli tratti di lunghezza  $\leq$  a 100 metri e con sviluppo complessivo di questi tratti contenuto entro il 20 % della lunghezza totale dell'infrastruttura.

(\*\*\*) Per limitati tratti e comunque dove la pendenza del versante supera il 100% sono ammesse deroghe alla larghezza della carreggiata e alla forma della sezione stradale che deve avere una adeguata pendenza verso monte, comunque tali da smaltire in modo adeguato le acque meteoriche.

### Tecniche dell'ingegneria naturalistica

#### 1. SISTEMAZIONI STABILIZZANTI

- Vimate
- Cordone
- Fascinate su pendio
- Gradonata mista con talee e piantine
- Solchi con fascine vive e piantine
- Sistemazione con messa a dimora di siepe, cespugli, siepe-cespugli
- Trapianto di talee

#### 2. COSTRUZIONI COMBinate DI SOSTEGNO E DI INCANALAMENTO

- Palificata viva
- Muri a secco rinverditi
- Grate vive su scarpata
- Palizzate vive

#### 3. METODI DI RIVESTIMENTO

- Rivestimento vegetale
- Impiombamento
- Inerbimento con semina a spaglio di fiorume
- Inerbimento con georete
- Idrosemina (con e senza collanti e ammendanti)
- Semina a schiuma
- Semina di specie legnose
- Semina con coltre protettiva (a mulch)
- Piantagioni (con varie specie e materiali vivi)

#### 4. OPERE DI SOSTEGNO

- Palificazioni e palizzate
- Terrazzamenti e gradonamenti
- Copertura con ramaglia
- Steccati
- Palificata di sostegno in legname e pietrame ad una parete / a due pareti
- Cavalletti su scarpate
- Sistemazioni a grata su scarpate
- Gabbionate
- Scogliere con massi reperiti in cantiere o provenienti da cava



<b>Tipo di investimento 1.3 - investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente</b>
<b>Finalità</b>
<p>Il tipo di investimento è finalizzato al ripristino ed alla costituzione di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema tramite la realizzazione di interventi aziendali non produttivi, cioè investimenti che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola o forestale, che possono essere realizzati esclusivamente su terreni agricoli e che contribuiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limitare la frammentazione degli habitat, favorendo la realizzazione o ricostruzione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi, muretti a secco, bordure arboree od arbustive e stepping stones (pozze, stagni, prati);</li> <li>- migliorare la qualità delle acque, mediante la creazione di fasce arboree anche con funzione di fitodepurazione, soprattutto grazie alla loro capacità di rimuovere nutrienti (azoto e fosforo) provenienti dai suoli agricoli e presenti nelle acque sotterranee e di ruscellamento;</li> <li>- conservare la biodiversità, mediante la creazione di aree per il rifugio e la riproduzione della fauna selvatica, nonché mediante la ricostruzione di ecotoni di confine persi a causa dell'abbandono colturale;</li> <li>- salvaguardare la biodiversità intrinseca collegata agli habitat pratici recuperando fenomeni di degrado del cotico erboso da parte di specie aliene;</li> <li>- valorizzare il ruolo delle imprese agricole e forestali nella produzione di benefici ambientali e nella gestione, tutela e conservazione del paesaggio rurale, dell'ambiente e della biodiversità;</li> <li>- ripristinare habitat ed habitat di specie di interesse comunitario.</li> </ul>
<b>Beneficiari</b>
I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: agricoltori e gruppi di agricoltori, gestori del territorio pubblici e privati ed enti pubblici territoriali.
<b>Costo minimo e massimo</b>
<p>1, Il costo minimo ammissibile è pari a: euro 5.000,00.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 del bando, il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.</p>
<b>Sottointerventi ammissibili</b>
<p>Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del bando, sono ammissibili i seguenti sottointerventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera (sul SIAN: REALIZZAZIONE O RIPRISTINO DI BORDURE ARBOREE O ARBUSTIVE);</li> <li>b) realizzazione o ripristino di fasce di rispetto funzionali all'investimento di cui alla lettera a) (sul SIAN: REALIZZAZIONE O RIPRISTINO DI FASCE DI RISPETTO);</li> <li>c) realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni con superficie boscata compresa tra il 10 e il 20 % della SOI e utilizzando semente normale (sul SIAN: AMBIENTI MISTI MACCHIA RADURA (% MACCHIA TRA 10 E 20 SEMENTE NORMALE);</li> <li>d) realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni con superficie boscata compresa tra il 10 e il 20 % della SOI e utilizzando fiorume certificato (sul SIAN: AMBIENTI MISTI MACCHIA RADURA (% MACCHIA TRA 10 E 20 CON FIORUME);</li> <li>e) realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni con superficie boscata compresa tra il 20 e il 30 % della SOI e utilizzando semente normale (sul SIAN: AMBIENTI MISTI MACCHIA RADURA (% MACCHIA TRA 20 E 30 SEMENTE NORMALE);</li> <li>f) realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni con superficie boscata compresa tra il 10 e il 20 % della SOI e utilizzando fiorume certificato (sul SIAN: AMBIENTI MISTI MACCHIA RADURA (% MACCHIA TRA 20 E 30 CON FIORUME);</li> <li>g) realizzazione di pozze d'acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell'avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario, con telo o altro sistema impermeabilizzante, di dimensione compresa tra 10 e 100 mq (sul SIAN: REALIZZAZIONE POZZE</li> </ul>

D'ACQUA E LAGHETTI (DIMENSIONE 10 - 100 CON SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE);

- h) realizzazione di pozze d'acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell'avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario, senza telo o altro sistema impermeabilizzante, di dimensione compresa tra 10 e 100 mq (sul SIAN: REALIZZAZIONE POZZE D'ACQUA E LAGHETTI (DIMENSIONE 10 - 100 senza SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE);
- i) realizzazione di pozze d'acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell'avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario, con telo o altro sistema impermeabilizzante, di dimensione compresa tra 101 e 3.000 mq (sul SIAN: REALIZZAZIONE POZZE D'ACQUA E LAGHETTI (DIMENSIONE 101 - 3000 CON SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE);
- j) realizzazione di pozze d'acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell'avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario, senza telo o altro sistema impermeabilizzante, di dimensione compresa tra 101 e 3.000 mq (sul SIAN: REALIZZAZIONE POZZE D'ACQUA E LAGHETTI (DIMENSIONE 101 - 3000 SENZA SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE);
- k) investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco con recupero delle parti effettivamente degradate (sul SIAN: RISTRUTTURAZIONE MURETTI A SECCO (RECUPERO PARTI DEGRADATE);
- l) investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali (sul SIAN: RISTRUTTURAZIONE MURETTI A SECCO (PULIZIA E RIMOZIONE VEGETALI);
- m) ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva (sul SIAN: RIPRISTINO DI PRATI E PASCOLI ABBANDONATI).

#### **Requisiti specifici di ammissibilità**

1. Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (vedi allegati H ed I). La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.
2. I sottointerventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) sono ammissibili su tutto il territorio regionale ad eccezione delle aree rurali D di cui alla sezione 8.1 del PSR "Classificazione territoriale".
3. I sottointerventi di cui alle lettere g), h), i), j), k), l) ed m) sono ammissibili su tutto il territorio regionale.

#### **a) Specifiche tecniche relative ai sottointerventi a) e b)**

1. I sottointerventi prevedono la costituzione della bordura arborea e/o arbustiva unitamente a una fascia di rispetto stabilmente inerbita non coltivata.
2. La bordura arborea e/o arbustiva deve essere costituita da una a un massimo di tre file con una distanza tra le piante sulla fila non superiore a 1,5 metri, tra le file non superiore a 3 metri. La distanza tra le piante si assume dal centro del fusto delle specie arboree o dall'asse centrale delle specie arbustive. Le bordure devono essere costituite utilizzando almeno il 50% di esemplari appartenenti alle specie a "prevalente portamento arbustivo" di cui all'allegato K. Ai fini del controllo i documenti di acquisto o fornitura devono indicare il numero e il tipo di specie.
3. La superficie della bordura è calcolata moltiplicando la distanza tra le file, misurata tra i fusti delle specie arboree o il centro dell'asse delle specie arbustive, per la lunghezza della bordura. Se la bordura è costituita da un'unica fila di specie arboree o arbustive, la larghezza della bordura si assume pari ad 1 m.
4. L'impianto delle piante arboree/arbustive prevede la posa in opera di un sistema di pacciamatura per il controllo delle infestanti. La pacciamatura deve essere garantita attraverso la posa di materiale plastico, biodegradabile, oppure mediante il periodico accumulo del fieno di sfalcio. Qualora il materiale utilizzato per la pacciamatura non sia biodegradabile, deve essere rimosso entro il quarto anno dall'impianto. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura del telo devono indicare se si tratti di materiale biodegradabile.
5. Ai lati della bordura deve essere realizzata una fascia di rispetto stabilmente inerbita; la larghezza della fascia di rispetto varia da minimo un metro fino ad un massimo di 3 metri per ogni lato della bordura, ed è misurata dal

centro del fusto per le specie arboree, o dall'asse centrale delle specie arbustive, più esterne. La parte di fascia di rispetto occupata dalla pacciamatura è considerata ammissibile ai fini del calcolo del sostegno.

6. Il sottointervento è ammissibile anche sulle fasce tampone soggette al regime di condizionalità prive di vegetazione arborea od arbustiva e mantenute come fasce inerbite, limitatamente alla costituzione delle bordure arboree o arbustive.

#### **b) Specifiche tecniche relative ai sottointerventi c), d), e) ed f)**

1. I sottointerventi prevedono la realizzazione di una combinazione di superficie prativa e boscata; la parte boscata deve essere compresa tra il 10 ed il 30 % della superficie oggetto di impegno.

2. La porzione boscata è realizzata piantumando almeno il 50% di esemplari appartenenti alle specie a "prevalente portamento arbustivo" di cui all'allegato K. Ai fini del controllo i documenti di acquisto o fornitura devono indicare il numero e il tipo di specie.

3. Le piante devono essere disposte in gruppi isolati costituiti da almeno 12 esemplari. Non è ammissibile la disposizione delle piante in un unico filare. La distanza tra le piante, misurata dal centro del fusto, o dall'asse centrale nel caso delle specie arbustive, non deve essere superiore a 1,5 m.

4. La superficie della parte boscata è determinata sommando le superfici delle singole macchie. Il perimetro della macchia è determinato congiungendo i fusti delle specie arboree o il centro dell'asse delle specie arbustive.

5. L'impianto delle piante arboree/arbustive prevede la posa in opera di un sistema di pacciamatura per il controllo delle infestanti. La pacciamatura deve essere garantita attraverso la posa di materiale biodegradabile, teli di materiale plastico, oppure mediante il periodico accumulo del fieno di sfalcio. Qualora il materiale utilizzato per la pacciamatura non sia biodegradabile, deve essere rimosso entro il quarto anno dall'impianto. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura del telo devono indicare se si tratti di materiale biodegradabile.

6. La costituzione del prato deve essere realizzata utilizzando un miscuglio delle sementi delle specie di cui all'allegato K. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura devono indicare le specie del miscuglio. In alternativa il prato può essere costituito utilizzando il fiorume prelevato dai prati stabili censiti dalla legge regionale 9/05 o da habitat prativi di interesse comunitario (Formazione erbose cod habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 7210, 7230). La provenienza del fiorume deve essere comprovata da idonea certificazione rilasciata dal venditore o dal produttore. Qualora la provenienza delle sementi non sia certificabile, il contributo sarà rideterminato dall'Ufficio attuatore sulla base del parametro "semente normale".

7. Il numero di macchie varia in rapporto alla superficie oggetto di impegno (SOI), secondo il seguente schema:

SOI in ha	< 0,5	0,5 ≤ X ≤ 1	1 < X ≤ 3	3 < X ≤ 5	5 < X ≤ 10	> 10
N° min. macchie	1	2	3	5	1/ha	0,5/ha

#### **c) Specifiche tecniche relative ai sottointerventi g), h), i) ed j)**

1. I sottointerventi considerati prevedono la realizzazione di pozze e laghetti; in considerazione della funzione ambientale e di abbeveratoi la dimensione è compresa tra 10 e 3.000 m<sup>2</sup>, esclusa la fascia di rispetto.

2. La dimensione è valutata sulla base della superficie effettivamente impermeabilizzata.

3. Le sponde devono realizzate in maniera digradante, con pendenza inferiore al 30%, su almeno il 50% del perimetro dell'invaso.

4. La profondità del laghetto non deve superare 1,5 m, e non deve essere inferiore a 1,00 m nel punto più profondo, piano di riferimento (altezza media del bordo superiore dell'opera);

5. Il bacino essere realizzato in maniera da garantire un'opportuna impermeabilizzazione del fondo e delle sponde mediante:

a) l'utilizzo teli o altri sistemi impermeabilizzanti;

b) l'opportuna lavorazione del fondo e delle sponde del bacino in caso di terreni argillosi o naturalmente impermeabili, in questo è necessario sia garantito l'approvvigionamento dell'acqua mediante captazione autorizzata.

6. All'esterno del bacino deve essere realizzata una fascia di rispetto non coltivata stabilmente inerbita di una larghezza minima di 5 metri. La larghezza è misurata dal bordo esterno del telo impermeabilizzante oppure dalla sommità dell'argine, in caso di sua assenza.

7. Sono vietati l'utilizzo dell'acqua del bacino a fini irrigui e l'immissione di pesci o di animali domestici.

**d) Specifiche tecniche relative ai sottointerventi k) e l)**

1. I sottointerventi k) ed l) prevedono la ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco.
2. Sono ammissibili interventi che prevedono il ripristino di muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti esistenti, senza alterazione della tipologia costruttiva e della funzione e senza alterazione dell'aspetto esteriore del muro originario.
3. Sui tratti in buono stato di conservazione deve essere effettuata la pulizia da erbe ed arbusti presenti.
4. Al fine di garantire la necessaria stabilità dei muri di sostegno a terrazzamenti è ammesso l'utilizzo di materiale legante cementizio purché in conformità alle normative urbanistiche vigenti.
5. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora parte del manufatto risulti traslato rispetto all'originario sedime a causa di cedimenti del terreno, sono ammissibili limitati spostamenti rispetto all'assetto originario.
6. È ammissibile il recupero di parti di muretto parzialmente o completamente crollati al fine di recuperare il manufatto originario. Qualora non sia possibile determinare con certezza l'altezza originaria dell'opera si fa riferimento ai tratti di manufatto contigui ancora presenti o, qualora non sia possibile alle tipologie costruttive storicamente presenti nell'area.
7. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.

**e) Specifiche tecniche relative al sottointervento m)**

1. Il sottointervento m) prevede il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea, compreso l'estirpo delle eventuali ceppaie presenti l'asportazione della biomassa di risulta e il ripristino del cotico erboso. Le superfici oggetto di intervento a prato o pascolo sono caratterizzate da una colonizzazione da parte di specie arbustive o arboree superiore al 10%; tali superfici non devono essere classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento.

**Sottointerventi non ammissibili**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 del bando, non sono considerati ammissibili:
  - a) "la realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera" realizzate su superfici vincolate dallo standard BCAA 1 "introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" già caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea e/o arbustiva;
  - b) "la realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni" sulle superfici condotte a prato o pascolo permanente.
  - c) "il ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva" in aree classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento.

**Costi ammissibili**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, i costi relativi ai sottointerventi ammissibili sono determinati applicando i costi standard per unità di superficie (mq di opere realizzate) come specificati nella seguente tabella:

Sotto-intervento	Descrizione	Costo standard euro / mq
a	Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive	3,75
b	Realizzazione fasce di rispetto	0,20
c	Macchia tra il 10 e il 20 % della SOI, semente normale	0,60
d	Macchia tra il 10 e il 20 % della SOI, fiorume certificato	0,70
e	Macchia tra il 20 e il 30 % della SOI, semente normale	0,90
f	Macchia tra il 20 e il 30 % della SOI, fiorume certificato	0,95
g	Con telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 10 e 100 mq	26,00

h	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 10 e 100 mq	13,00
i	Con telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 101 e 3.000 mq	20,00
j	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 101 e 3.000 mq	6,50
k	Ristrutturazione con recupero delle parti effettivamente degradate	150,00
l	Ristrutturazione con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali (nei muretti segna-confine l'intervento è stimato nel 50% per ogni lato)	17,00
m	Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono	0,50

Limitatamente ai beneficiari pubblici, sono altresì ammissibili i costi generali quali parcelle per onorari di professionisti e consulenti, nel limite del 10% del costo complessivo di realizzazione delle operazioni.

#### **Costi non ammissibili**

- Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati costi ammissibili:
  - i costi relativi alle operazioni realizzate in economia mediante il ricorso a personale e risorse interne;
  - i contributi in natura.
- Per i sottointerventi k), l) ed m) non sono considerati ammissibili i costi relativi agli interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e prima del sopralluogo da parte dell'ufficio attuatore per la verifica della consistenza iniziale delle opere.

#### **Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 19, comma 4, lettera b))**

Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione:

- documentazione di dettaglio indicata all'articolo 14, comma 3, lettere a) e b) del bando;
- mappa catastale con indicazione delle particelle sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata la superficie oggetto di impegno (SOI);
- tabella con indicazione, per singola particella catastale oggetto di intervento, della superficie oggetto di impegno (SOI) espressa in mq, destinazione d'uso del terreno espressa con il codice colturale e titolo di condizione;
- copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento degli investimenti e la localizzazione dei sottointerventi.

#### **Impegni essenziali**

- Oltre agli impegni di cui all'articolo 31 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
  - per i sottointerventi c), d), e) ed f):
    - rispettare la percentuale minima della superficie della macchia (10 %);
  - per i sottointerventi g), h), i) e j):
    - comunicare all'Ufficio attuatore l'effettuazione dello scavo e la predisposizione del sistema di impermeabilizzazione, prima del riempimento dell'invaso, ai fini dell'esecuzione dei controlli;
    - garantire l'approvvigionamento dell'acqua mediante captazione autorizzata nel caso di realizzazione di invasi privi di telo o altro sistema impermeabilizzante.

#### **Impegni accessori**

- Oltre agli impegni di cui all'articolo 32 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:
  - per i sottointerventi da a) a j): mantenimento della radura e della fascia di rispetto stabilmente inerbita, mediante l'effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno;
  - per i sottointerventi a) e b):
    - provvedere al rimpiazzo delle fallanze nella bordura;
    - rispettare il sesto di impianto indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 2.
    - rispettare la composizione del 50% di specie arbustive della bordura indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 2.
    - predisporre il sistema di pacciamatura indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 4.
    - rimuovere il telo pacciamante di cui sopra entro il quarto anno dall'impianto, se non è biodegradabile.

c) per i sottointerventi da c) a f):

- 1) rispettare il rapporto tra macchia e radura indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 1.
- 2) rispettare la composizione del 50% di specie arbustive della macchia indicata nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 2.
- 3) rispettare il numero minimo di esemplari e la disposizione nelle macchie indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 3.
- 4) predisporre il sistema di pacciamatura come indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 5.
- 5) rimuovere il telo pacciamante di cui sopra entro il quarto anno, se non è biodegradabile.
- 6) utilizzare il miscuglio di sementi indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 6.
- 7) rispettare il numero di macchie in rapporto alla superficie indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 7.
- 8) provvedere al rimpiazzo delle fallanze nelle macchie.

d) per i sottointerventi da g) a j):

- 1) realizzare le sponde indicate nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 3 in maniera digradante, con pendenza inferiore al 30%, su almeno il 50% del perimetro dell'invaso.
- 2) rispettare la profondità massima dell'invaso indicato nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 4.
- 3) garantire la funzionalità dell'opera mediante il mantenimento dell'impermeabilità dell'invaso con i sistemi indicati nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 5, per l'intero periodo di durata dell'impegno.
- 4) realizzare la fascia di rispetto non coltivata, indicata nei Requisiti specifici di ammissibilità e in particolare nelle pertinenti Specifiche tecniche al comma 6, stabilmente inerbita, di una larghezza minima di 5 metri.

e) per i sottointerventi k) e l): mantenere il manufatto in buone condizioni funzionali ed estetiche per il periodo di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 28, mediante rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea e riparazioni;

f) per il sottointervento m): garantire il mantenimento delle superfici a prato o pascolo per il periodo di vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 28.

<b>Tipo di investimento 1.4 – imboschimento e creazione di aree boscate</b>
<b>Finalità</b>
La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere l'imboschimento e la creazione di aree boscate nelle aree agricole e non agricole di pianura per conseguire positivi effetti in termini di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, di tutela del suolo, d'incremento della biodiversità oltre che per contribuire al contenimento degli effetti indotti dal cambiamento climatico e per creare condizioni favorevoli per l'insediamento e lo sviluppo della fauna selvatica.
<b>Beneficiari</b>
<p>1. I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono soggetti pubblici o privati anche in forma associata, proprietari o titolari di altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento, che hanno titolo ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'intervento finanziato.</p> <p>2. Nel caso dei terreni demaniali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un Comune.</p> <p>3. Sono esclusi dall'aiuto i soggetti considerati grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.</p>
<b>Costo minimo e massimo</b>
<p>1. Il costo totale ammesso, comprensivo delle spese generali e dei contributi in natura, non può eccedere:</p> <p>a) euro 4.000,00/ettaro per imboschimento con specie a rapido accrescimento;</p> <p>b) euro 6.500,00/ettaro per imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 del bando, il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.</p>
<b>Sottointerventi ammissibili</b>
<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del bando, sono ammissibili sottointerventi che prevedono:</p> <p>a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni (sul SIAN: IMBOSCHIMENTO CON SPECIE A RAPIDO; ACCRESCIMENTO, UNICAMENTE PIOPPICOLTURA, CON DURATA DEL CICLO NON INFERIORE A 8 ANNI);</p> <p>b) realizzazione di arboreti naturaliformi costituiti esclusivamente da specie autoctone di cui all'allegato P, con durata non inferiore a venti anni (sul SIAN: ARBORETI NATURALIFORMI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DA SPECIE AUTOCTONE);</p> <p>c) realizzazione di arboreti da legno puri o misti finalizzati alla produzione di legname di pregio, con durata non inferiore a venti anni (sul SIAN: ARBORETI DA LEGNO PURI O MISTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI LEGNAME DI PREGIO);</p> <p>d) realizzazione di impianti arborei policiclici con la compresenza di cloni di pioppo, con durata non inferiore a venti anni (sul SIAN: IMPIANTI ARBOREI POLICICLICI CON LA COMPRESENZA DI CLONI DI PIOPPO).</p> <p>2. Il termine del ciclo vegetativo è fissato al 10 novembre di ogni anno.</p>
<b>Requisiti specifici di ammissibilità</b>
<p>1. Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (vedi allegati H ed I). La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.</p> <p><b>a) Specifiche tecniche relative ai sottointerventi a)</b></p> <p>1. La realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni, è ammessa all'aiuto nel rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) la superficie minima imboschita di ogni singolo appezzamento, inteso come fondo che interessa una o più particelle catastali, è di 0,50 ettari;</p> <p>b) la superficie ammissibile a finanziamento è quella effettivamente interessata dalle lavorazioni agronomiche</p>

preparatorie all'impianto;

c) viene presentato un piano di coltura e conservazione, così come previsto dall'articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

d) la densità di impianto è compresa tra un minimo di duecento e un massimo di trecentotrenta piante per ettaro.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, è ammissibile la piantagione di pioppo (*Populus specie plurime*) e sue varietà clonali, in mescolanza tra loro o in purezza, alle seguenti condizioni:

a) i cloni sono quelli di cui all'elenco dei cloni di pioppo iscritti nel registro nazionale dei materiali di base nella categoria controllati, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) approvato con decreto ministeriale o quelli registrati negli altri paesi dell'Unione europea dalle autorità competenti;

b) i cloni sono quelli consentiti dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000;

c) per superfici imboschite superiori a 200 ettari, viene assicurata una mescolanza di cloni di pioppo che include almeno tre varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10 per cento della superficie oggetto di intervento;

d) i cloni a maggiore sostenibilità ambientale sono quelli certificati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, o altro analogo istituto internazionale di ricerca legalmente riconosciuto.

#### **b) Specifiche tecniche relative ai sottointerventi b), c) e d)**

1. Ai fini dell'ammissibilità i sottointerventi di cui alle lettere b), c) e d) soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono realizzati nelle superfici agricole e non agricole della regione Friuli Venezia Giulia;

b) interessano una superficie imboschita non inferiore a 0,50 ettari;

c) prevedono la piantagione di alberi o arbusti, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologico-stazionali delle aree designate; le specie impiegate sono, pertanto, quelle tipiche dei boschi planiziali e collinari del Friuli Venezia Giulia, riportate nell'elenco di cui all'allegato K; oltre alle specie autoctone è consentito l'uso delle seguenti specie legnose storicamente naturalizzate negli ambienti agricoli di pianura, quali: pioppo (*Populus specie plurime*) e sue varietà clonali, Platano ibrido (*Platanus x acerifolia*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*), Noce comune (*Juglans regia*) e Noce nero (*Juglans nigra*), Gelso (*Morus nigra*, *M. alba*);

d) nel caso di superfici imboschite superiori a 200 ettari, assicurano una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10% di latifoglie per ogni zona o un minimo di tre specie o varietà arboree, ivi comprese varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie oggetto di intervento;

e) assicurano una densità di impianto compresa tra un minimo di 230 e un massimo di 1430 piante per ettaro, di cui arbusti, scelti tra quelli elencati nell'allegato K, in quantità massima non superiore al 20% e, nel caso di piantagioni policicliche, cloni di pioppo in quantità massima non superiore al 10% sul numero totale delle piante messe a dimora;

f) nelle ZSC e ZPS della rete Natura 2000, sono realizzate esclusivamente con l'impiego delle specie consentite dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore.

#### **Sottointerventi non ammissibili**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 del bando, non sono considerati ammissibili:

a) le operazioni eseguite nelle superfici ricadenti nell'elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio 75/273/CEE del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;

b) gli interventi attuati nei prati stabili tutelati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

c) gli interventi attuati in habitat sensibili come le torbiere e le zone umide ricadenti nelle aree Natura 2000 e in quelle istituite ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

d) consistenti in impianti di bosco ceduo a rotazione rapida;

e) consistenti in impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico;

f) consistenti in impianti di alberi di Natale.



<b>Costi ammissibili</b>
<p>Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per la realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento (sottointervento a) i costi relativi a: <ol style="list-style-type: none"> <li>fornitura del materiale vegetale, quali pioppelle di uno o due anni, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;</li> <li>l'impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione del terreno, tracciamento dei filari, trasporto;</li> <li>altre operazioni correlate all'impianto, quali concimazione organica o minerale, entro i limiti stabiliti dalle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);</li> <li>sostituzione (durante il primo anno dall'impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti.</li> </ol> </li> <li>per la realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con durata non inferiore a venti anni (sottointerventi b, c) e d)) i costi relativi a: <ol style="list-style-type: none"> <li>fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;</li> <li>impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione e protezione del terreno, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e viabilità interna;</li> <li>altre operazioni correlate all'impianto, come irrigazione, concimazione organica o minerale, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei, trattamenti e lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante, (trattamenti fitosanitari, recinzioni e <i>shelter</i> contro il pascolo brado e della fauna selvatica, inoculazione con micelio o batteri simbiotici, micorrizazione);</li> <li>sostituzione (durante il primo anno d'impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Costi non ammissibili</b>
Non sono previsti costi non ammissibili specifici.
<b>Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 19, comma 4, lettera b))</b>
<p>Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante: <ol style="list-style-type: none"> <li>per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la presenza di concessione e attestazione di pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;</li> <li>la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA;</li> <li>la compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.</li> </ol> </li> <li>Progetto dell'intervento, sottoscritto dal soggetto attuatore o dal legale rappresentante, redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla pubblicazione della Regione Friuli Venezia Giulia "Arboricoltura da legno - Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni", consultabile e scaricabile dal link del portale regionale <a href="http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/allegati/14112013_Schede_AdL_x2x.pdf">http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/allegati/14112013_Schede_AdL_x2x.pdf</a> e consistente in: <ol style="list-style-type: none"> <li>Scheda con le seguenti informazioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>intestazione;</li> <li>ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del terreno (localizzazione geografica rispetto al capoluogo comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi interessati, descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale);</li> <li>compatibilità urbanistica, vincoli ambientali e paesaggistici, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; segnalazione della eventuale presenza di metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento);</li> <li>superfici e riferimenti catastali (tabella riepilogativa con riportati i dati del comune censuario, del foglio di mappa, i numeri delle particelle interessate e le rispettive superfici lorde catastali e quelle effettive d'impianto);</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

5. descrizione dell'intervento (varietà/cloni impiegati e loro quantità; forma e dimensioni del sesto d'impianto);
- b) corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, su base cartografica della Carta Tecnica Regionale Numerica;
- c) planimetria catastale (planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare);
- d) attestato di certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti (eventuale) e richiesta di adesione al sistema di certificazione.
3. Il piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto e fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso, redatto da un tecnico abilitato sulla base della seguente tabella:

<b>PIANO DI CULTURA E CONSERVAZIONE</b>	
TIPO DI INTERVENTO COLTURALE	MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE
Controllo della vegetazione infestante	
Irrigazioni di soccorso	
Risarcimenti	
Prevenzione e contenimento delle patologie	
Potatura e forme di allevamento	
Durata del ciclo	
<b>PRODOTTI OTTENIBILI E LORO DESTINAZIONE</b>	
Prodotto legnoso principale	
Prodotti legnosi secondari	
Altri prodotti / servizi	

4. L'attestato di certificazione per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti o copia della domanda di adesione ad un sistema di certificazione, qualora già in possesso del richiedente.
5. Nel caso di interventi di iniziale forestazione con superficie superiore a 20 ettari, il provvedimento conclusivo con esito favorevole della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ovvero della VIA.
6. Nel caso di interventi che ricadono in tutto o in parte entro il perimetro di aree Natura 2000, il provvedimento conclusivo con esito favorevole della procedura di valutazione d'incidenza.

#### **Impegni essenziali**

1. Oltre agli impegni di cui all'articolo 31 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:
- a) per il sottointervento a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento: mantenere l'impianto per un periodo non inferiore a otto cicli vegetativi e rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto disposto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n.1303/2013.
- b) per i sottointerventi b), c) e d) relativi alla realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con durata non inferiore a venti anni: mantenere l'impianto per un periodo non inferiore a 20 cicli vegetativi.

#### **Impegni accessori**

1. Oltre agli impegni di cui all'articolo 32 del bando, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:
- a) per il sottointervento a) realizzazione di imboschimenti con specie a rapido accrescimento: ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppeti entro un anno dalla conclusione dell'operazione.

<b>Tipo di investimento 1.5 - investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali</b>
<b>Finalità</b>
Il tipo di investimento è finalizzato ad incentivare, nelle foreste di proprietà pubblica e privata, impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e a sviluppare l'offerta di servizi ecosistemici nonché la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste.
<b>Beneficiari</b>
1. I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono: a) soggetti pubblici o privati, anche in forma associata; b) proprietà collettive riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).
<b>Costo minimo e massimo</b>
1. Il costo minimo ammissibile è pari a € 3.000,00. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 del bando, il costo massimo ammissibile è pari a euro 200.000,00.
<b>Sottointerventi ammissibili</b>
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del bando, sono ammissibili sottointerventi riguardanti il miglioramento della composizione e della struttura forestale, piantagioni e investimenti in servizi pubblici e nella fattispecie:  a) passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimo-naturali miste (sul SIAN: MIGLIORAMENTO DELLA COMPOSIZIONE E DELLA STRUTTURA FORESTALE - PASSAGGIO DA FORMAZIONI FORESTALI CON ELEMENTI STRUTTURALI MANCANTI A FORMAZIONI INDIGENE PROSSIMO-NATURALI MISTE);  b) conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo-naturali, prevalentemente per rinnovazione naturale da seme (sul SIAN: MIGLIORAMENTO DELLA COMPOSIZIONE E DELLA STRUTTURA FORESTALE - CONVERSIONE DI POPOLAMENTI INDIGENI DI BOSCO CEDUO VERSO FORMAZIONI FORESTALI MISTE PROSSIMONATURALI, PREVALENTEMENTE PER RINNOVAZIONE NATURALE DA SEME);  c) passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica (sul SIAN: MIGLIORAMENTO DELLA COMPOSIZIONE E DELLA STRUTTURA FORESTALE - PASSAGGIO DI FORESTE NON INDIGENE A FORESTE MISTE PROSSIMO-NATURALI, AUMENTO DELLA BIODIVERSITÀ MEDIANTE LA DIVERSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA FORESTALE E LA COMPOSIZIONE SPECIFICA);  d) ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure (sul SIAN: MIGLIORAMENTO DELLA COMPOSIZIONE E DELLA STRUTTURA FORESTALE - RIPRISTINO DI HABITAT BOSCHIVI DI INTERESSE COMUNITARIO COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI RADURE);  e) impianto di specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo "bio-diverse" e per la creazione di un migliore microclima (sul SIAN: PIANTAGIONI - IMPIANTO DI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE FORESTALI PER LA COSTITUZIONE DI STRUTTURE DI ORLO BOSCHIVO "BIO-DIVERSE" E PER LA CREAZIONE DI UN MIGLIORE MICROCLIMA);  f) strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi e punti panoramici e investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano anche portare benefici economici a lungo termine, come ad esempio, diradamenti e potature, piantagioni sotto-copertura o per la protezione del suolo (sul SIAN: INVESTIMENTI IN SERVIZI PUBBLICI - INVESTIMENTI CHE SERVANO PRINCIPALMENTE AGLI SCOPI DEI SERVIZI PUBBLICI O AMBIENTALI, MA CHE POSSANO ANCHE PORTARE BENEFICI ECONOMICI A LUNGO TERMINE).
<b>Requisiti specifici di ammissibilità</b>

<p>1. Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni (vedi allegati H ed I). La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.</p> <p>2. Le proprietà forestali interessate dalla realizzazione delle operazioni oggetto di sostegno sono dotate di un piano di gestione forestale o di strumenti di pianificazione forestale equivalenti; diversamente il richiedente dimostra di aver conferito incarico per la redazione del piano di gestione forestale o di strumento pianificatorio equivalente; le spese per la realizzazione delle operazioni relative a questo intervento sono sostenute solo successivamente all'approvazione del piano di gestione forestale o dello strumento di pianificazione equivalente.</p> <p>3. Il sostegno previsto da questo intervento non comporta alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà forestali interessate.</p> <p>4. I sottointerventi ammissibili presentano, in base al progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), un risultato economico, tra ricavi presunti e costi sostenuti, negativo o in pareggio.</p>
<b>Sottointerventi non ammissibili</b>
<p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 del bando, non sono considerati ammissibili:</p> <p>a) l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida;</p> <p>b) l'impianto di specie a rapido accrescimento per uso energetico;</p> <p>c) l'impianto di alberi di Natale.</p>
<b>Costi ammissibili</b>
<p>1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <p>a) materiale di propagazione forestale (semi, piantine) utilizzati per le modifiche strutturali, piantagioni, piantagioni sotto-copertura, orli boschivi e la relativa preparazione dell'impianto, compreso lo stoccaggio, il trasporto e il costo del lavoro nonché il ripristino delle fallanze fino alla presentazione della domanda di pagamento e comunque non oltre i successivi cinque anni dalla piantagione;</p> <p>b) materiali o servizi, manodopera utilizzata per gli investimenti di cui sopra per migliorare il valore ambientale o servizi pubblici di foreste;</p> <p>c) diradamento e potatura se lo scopo principale dell'investimento è di elevare il valore e la stabilità ecologica delle foreste, come il miglioramento della composizione delle specie di interesse ambientale e dell'assetto strutturale del soprassuolo o nel caso di interventi forestali per finalità ricreative;</p> <p>d) mera rigenerazione delle foreste (reimpianto artificiale per ottenere una foresta simile) solo ed esclusivamente se lo scopo è quello di modificare la struttura e la composizione delle foreste principalmente per interessi relativi al cambiamento ecologico o climatico;</p> <p>e) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.</p>
<b>Costi non ammissibili</b>
Non sono previsti costi non ammissibili specifici.
<b>Documentazione funzionale alla realizzazione degli interventi (articolo 19, comma 4, lettera b) )</b>
<p>Unitamente alla documentazione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a) e ai sensi della lettera b), il capofila presenta la seguente documentazione:</p> <p>1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:</p> <p>a) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la presenza di concessione e attestazione di pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;</p> <p>b) la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA;</p> <p>c) la compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.</p> <p>2. nel caso degli interventi selvicolturali, PRFA ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 28/12/2012 n. 274.</p> <p>3. nel caso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, documentazione recante i costi delle operazioni di taglio, abbattimento, esbosco e trasporto all'imposto (franco camionabile), che costituiscono le voci di spesa del PRFA, calcolate al netto del valore degli assortimenti legnosi ritraibili a prezzi correnti di mercato, riferiti all'anno di presentazione della domanda e desumibili dalla tabella "Prezzi legname suddivisi per assortimenti legnosi"</p>

inserita nella specifica sezione successiva.

### **Impegni essenziali**

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31 del bando, non sono previsti impegni essenziali specifici.

### **Impegni accessori**

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 del bando, non sono previsti impegni accessori specifici.

### **Prezzi legname suddivisi per assortimenti legnosi**

Tipo di assortimento	Abete rosso e bianco	Larice	Faggio
	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>
A	138,46	194,30	111,82
B+	118,43	-	97,00
B >35	-	-	85,17
B	97,13	124,46	71,30
Br >35	-	-	86,00
Br	-	-	75,01
C+	89,12	-	62,50
C	76,77	93,40	67,45
D	61,57	83,69	-
S 10/23	53,44	55,00	-
S 24/30	80,61	76,21	-
Triturazione	33,04	32,81	-
Lungoni B	110,32	130,00	-
Lungoni C+	96,21	106,80	-
Lungo C	76,14	74,50	-
Bottoli B	76,72	80,99	-
Bottoli C	62,15	78,56	-
Legna da ardere	-	-	57,30